

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

Wolters Kluwer Italia S.r.l. (società con socio unico, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Wolters Kluwer N.V.), con sede legale in 20142 Milano, Via Dei Missaglia, 97 - Edificio B3, C.F. e P. IVA e numero di iscrizione Registro delle Imprese Milano 10209790152, REA di Milano 1353036, in persona del procuratore speciale Antonella Loporchio, (di seguito "WKI")

- da una parte -

e

Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza – 71121 Foggia con sede in Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1, P.IVA03016180717
C.F.94045260711

- dall'altra parte-

(di seguito nominati, per brevità, congiuntamente come "Parti" e singolarmente come "Parte")

PREMESSO CHE

- a) WKI è una società che svolge la propria attività, *inter alia*, nel settore dell'editoria cartacea ed elettronica e della formazione rivolgendosi ai professionisti, alle associazioni professionali, alle piccole, medie e grandi imprese, alle pubbliche amministrazioni;
- b) Università degli Studi di Foggia è autorevole promotrice del Convegno annuale ASPP;
- c) Università degli Studi di Foggia intende organizzare il 30 settembre 2022 e il 1-2 ottobre 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, tre giornate di Convegno dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" (di seguito, il "Convegno");
- d) WKI ha interesse a sponsorizzare le attività organizzate da Università degli Studi di Foggia al fine di avere visibilità nell'ambito del Convegno e di poter svolgere attività di marketing e di promozione dei propri prodotti e servizi (di seguito, i "Prodotti");
- e) Università degli Studi di Foggia ha interesse a riservare a WKI, in ragione della sua notorietà e del suo sostegno al Convegno, appositi spazi destinati alla promozione e alla pubblicizzazione dei Prodotti in occasione del Convegno;
- f) le Parti intendono definire i termini e le condizioni della predetta sponsorizzazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

- 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito, il "Contratto").

Articolo 2. Oggetto

- 2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, Università degli Studi di Foggia si impegna:
 - a) a garantire un'adeguata visibilità ai segni distintivi di WKI nelle comunicazioni e nel materiale divulgativo, espositivo e istituzionale inerenti al Convegno;
 - b) per tutta la durata del Convegno, riservare a WKI appositi tavoli e spazi espositivi di elevata visibilità, destinati al marketing, alla promozione dei Prodotti.
- 2.2. Resta espressamente inteso tra le Parti che la gestione degli spazi espositivi e della promozione e/o vendita dei Prodotti è rimessa all'insindacabile giudizio e determinazione di WKI.

Articolo 3. Corrispettivo

- 3.1. A fronte degli impegni di cui al § 2 che precede, WKI corrisponderà a Università degli Studi di Foggia la somma di euro 1.000 [mille].
- 3.2. WKI si impegna a versare il corrispettivo di cui al § 3.1 che precede entro la data del 15 settembre, previa compilazione dei dati anagrafici di cui all'Allegato A ed emissione di regolare fattura.

Articolo 4. Durata

- 4.1. Il Contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione del Convégno.

Articolo 5. Obbligo di riservatezza

- 5.1. Le Parti dichiarano fin d'ora di considerare strettamente confidenziali tutti i documenti e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante e/o per l'esecuzione del Contratto e anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, dello stesso.
- 5.2. È fatto obbligo ad Università degli Studi di Foggia di mantenere verso i terzi la massima riservatezza ed il segreto su quanto concerne dati, informazioni, know-how, attrezzature e quant'altro riguarda l'organizzazione aziendale di WKI, in mancanza di espressa autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

Articolo 6. Marchi, nomi e segni distintivi

- 6.1. Resta inteso che il marchio di Università degli Studi di Foggia e di WKI, come pure tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'immagine, del nome, dell'identità economica e di ogni altro segno distintivo sono e resteranno rispettivamente nella titolarità esclusiva di ciascuna Parte.
- 6.2. In nessun caso al di fuori dell'esecuzione del presente Contratto le Parti potranno utilizzare il marchio, la denominazione e/o altri segni distintivi dell'altra Parte in assenza di una preventiva autorizzazione.

Articolo 7. Trattamento dei dati personali

- 7.1. Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy e successive modificazioni, le Parti si autorizzano reciprocamente ad effettuare l'una il trattamento dei dati personali dell'altra, esclusivamente al fine di garantire la corretta esecuzione del Contratto nonché per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge.

Articolo 8. Disposizioni generali

- 8.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato tra loro ogni singola clausola del presente Contratto fino a completa soddisfazione di entrambe, non trovando pertanto applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
- 8.2. AIDLASS dichiara di essere edotto che WKI ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in applicazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, il "Modello 231"), consultabile all'indirizzo internet www.wolterskluwer.it sezione: "Chi

siamo – in Italia – Governance”, di cui dichiara di aver preso visione e si obbliga a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi indicati nel "Modello 231" e, in generale, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei principi generali di correttezza e trasparenza, impegnandosi ad adottare regole idonee alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

8.3. Fatto salvo quanto altrove previsto nel Contratto, qualsiasi comunicazione da effettuarsi tra le Parti in relazione al Contratto dovrà avvenire in forma scritta, ed essere inviata a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r, o ai seguenti indirizzi:

a) quanto a WKI: Wolters Kluwer Italia S.r.l., 20142 Milano, via dei Missaglia, 97 - Edificio B3 – c/a Andrea Carraro, indirizzo PEC bandi.albofornitori@wki-cert.it.

b) quanto ad Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Giurisprudenza – 71121 Foggia - Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1, indirizzo PEC dipartimentogiurisprudenza@cert.unifg.it

Articolo 9. Controversie

9.1. Per ogni controversia derivante dal Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Articolo 10. Allegati

Si allegano al presente Contratto i seguenti documenti:

Allegato A) Modulo SK Anagrafica.

Milano, 14 settembre 2022

Wolters Kluwer Italia S.r.l.



Università degli Studi di Foggia

